

(I lavori riprendono alle ore 14.03 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

(omissis)

Interrogazione a risposta immediata n. 1355 presentata da Disabato, inerente a "Vietare l'attività venatoria nella frazione 'Costagrande' del Comune di Pinerolo"

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1355.
La parola alla Consiglieria Disabato per l'illustrazione.

DISABATO Sarah

Il titolo dell'interrogazione parla di vietare, ma speriamo sia vietata a breve, perché è proprio quello che chiediamo con l'interrogazione. Come annunciato nel titolo del question time, vorremmo parlare della frazione Costagrande di Pinerolo, che è una località caratterizzata da una cospicua presenza di colture, aziende e residenze di civile abitazione. Detta località si contraddistingue altresì per la presenza di strade e sentieri pubblici abitualmente frequentati dai residenti e dai non residenti e usati frequentemente a scopo ludico e ricreativo per passeggiate, escursioni in bicicletta e mountain bike ed altre attività analoghe.

In data 13 ottobre 2019 è stato inaugurato un percorso su quell'area dedicato alla famiglia pinerolese che ha perso la vita durante il crollo del Ponte Morandi. C'è un percorso dedicato e molti cittadini lo percorrono nei weekend e non solo.

Parliamo di un'area a vocazione completamente diversa da com'è attualmente utilizzata dai cacciatori che si recano lì per praticare l'attività venatoria. Infatti, le indicate caratteristiche della località non consentono la pratica di questa attività nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale, in particolare, quelli stabiliti dalla legge n. 157, che prevedono, nella fattispecie, una distanza di almeno 50 metri da strade carrozzabili, di 100 metri da abitazioni o posti di lavoro, di almeno 150 metri per lo sparo in direzione delle stesse e di 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione. Ci sono, comunque, distanze da rispettare e, a quanto pare, in quell'area queste distanze non possono essere rispettate per chiari motivi, diciamo, orografici.

Pertanto, la contiguità dell'area interdetta con la limitata area dove ancora è consentita l'attività venatoria sta comportando grosse criticità e, tra l'altro, il verificarsi di numerose situazioni di pericolo. Infatti, sono state fatte tantissime denunce ai Carabinieri, che sicuramente ne sanno qualcosa; sono state denunciate, nella fattispecie, esplosioni di raffiche di colpi a distanza molto ravvicinata dalle abitazioni dei residenti, la presenza di numeri di cacciatori maggiore rispetto a quello consentito; addirittura ci sono stati dei tagli di recinzione di proprietà private per praticare l'attività venatoria.

Questi sono i motivi che hanno portato l'Amministrazione pinerolese a prendere dei provvedimenti. In particolare, il Sindaco della Città di Pinerolo ha emesso un'ordinanza in data 21 settembre 2021, predisponendo il divieto d'esercizio dell'attività venatoria dall'entrata in vigore dell'ordinanza stessa e per l'intera durata della stagione venatoria, proprio per motivi di

sicurezza della popolazione lì residente e non solo, anche di coloro che si recano nell'area per praticare altro tipo di attività.

La Federazione italiana della caccia Regione Piemonte ha proposto ricorso al TAR Piemonte, quindi ha impugnato l'ordinanza, ma il TAR non ha accolto la sospensiva.

La stagione successiva si ripete la stessa storia: il Comune di Pinerolo propone l'ordinanza, la Federazione Italiana caccia impugna, il TAR accoglie l'istanza di sospensiva, annullando la seconda ordinanza, però viene ribaltata la sentenza in Consiglio di Stato ed effettivamente viene riconosciuto il pericolo all'interno di quell'area a esercitare l'attività venatoria così vicino alle case.

Arrivo al dunque...

PRESIDENTE

Concluda, collega.

DISABATO Sarah

Il Comune non ha competenza nel disciplinare l'attività venatoria, ma questa è una particolare competenza delle Regioni, per cui chiediamo, a fronte di questi episodi e di questi pericoli, e vogliamo sapere come intende procedere la Giunta per escludere l'area di Costa Grande, frazione del Comune di Pinerolo, dalle aree di caccia, ai fini di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica e con quali tempistiche.

PRESIDENTE

Grazie.

La parola all'Assessore Gabusi per la risposta.

GABUSI Marco, Assessore regionale

Grazie, Presidente.

Leggo la risposta preparata dall'Assessore Protopapa.

Si evidenzia, in via preliminare, come la materia relativa all'attività venatoria risulti dettagliatamente disciplinata sia dalla normativa statale, legge 11 febbraio 1992, sia dalla legge regionale n. 5 del 2018.

La normativa, in particolare, prevede una ripartizione delle relative funzioni amministrative, ex articolo 9 della citata legge statale, tra la Regione e le Province. La prima esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico venatoria, nonché le funzioni di orientamento e di controllo previste dalla legge regionale, mentre le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica nel rispetto della legge n. 157 del 1992.

La stessa legge, inoltre, da un lato, contiene disposizioni dirette alla tutela dell'ambiente della fauna selvatica e riporta le condizioni da rispettare per l'esercizio della caccia, dall'altro indica le prescrizioni e i divieti volti a tutelare in ogni forma la sicurezza pubblica. Basti citare al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo n. 21 della legge in questione, che prevede numerose forme di divieto dell'attività venatoria, tra le quali il divieto della caccia nelle aie o nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100

metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. Così il divieto di sparare a una distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione dei sopracitati luoghi.

L'articolo n. 13 della stessa legge disciplina, invece, i mezzi per l'esercizio della stessa attività venatoria, precisando che tale attività è consentita con l'uso di fucili da caccia che rispondano a precise caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate, volte a contenerne la potenziale offensività. Inoltre, gli articoli 27 e seguenti disciplinano la vigilanza dell'attività venatoria a mezzo degli agenti degli enti locali e prevedono altresì sanzioni penali in caso di inosservanza delle norme contenute nella stessa legge.

Da quanto sopra espresso, risulta quindi che la materia sia disciplinata in ogni suo ambito ed è delimitata e regolata da specifiche norme volte a prevenire e tutelare ogni prevedibile forma di pericolo per la collettività.

Per quanto sopra espresso ed evidenziato, si ritiene pertanto di non poter accogliere la richiesta di istituzione di un divieto di caccia permanente nell'area della frazione Costa Grande del Comune di Pinerolo, per la stagione 2023-2024, sia per i motivi sopra citati, sia perché la fattispecie non rientra tra quelle indicate nell'articolo n. 13, comma 5 bis della legge regionale n. 5 del 2018 che, nello specifico, prevede l'ipotesi in cui la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia.

Si precisa che l'Assessorato si farà parte attiva per richiedere all'ambito territoriale di caccia ATC TO3, che ricomprende il suddetto Comune di Pinerolo, affinché lo stesso si attivi al fine di sensibilizzare i propri cacciatori al rigoroso rispetto delle norme di sicurezza indicate nella legge, nonché presso la Città metropolitana di Torino, affinché, ai sensi dell'articolo n. 28 della legge regionale n. 5 del 2018, valuti di concerto con il Comune interessato l'istituzione di una zona di tutela, rientrando tale intervento tra quelli di spettanza di tale ente che, di fatto, raggiungerebbero lo scopo di non consentire la caccia nella suddetta area.

PRESIDENTE

Grazie.

Nel ringraziare il Presidente Allasia per l'incarico, dichiaro chiusa la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata.

Alle ore 15 il Presidente aprirà la seduta del Consiglio regionale sospesa alle ore 12.

Grazie e buona salute a tutti e a tutte.

(omissis)

(Alle ore 14.50 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)

(La seduta inizia alle ore 15.09)